

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Napoli, quinta sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Enrico Ardituro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 25122/2012 del R.G., vertente

TRA

DEBITORE ESECUTATO

-opponente-

E

CREDITORI opposti

UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, società incorporante la Aspra Finance spa, rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano, Maria Rosaria e Antonio De Simone, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli alla via Nuova Marina n. 5;

NONCHE'

PROFESSIONISTA DELEGATO, avvocato.

CONCLUSIONI

Per l'opponente: disporre nuova valutazione dell'immobile pignorato.

Per gli opposti costituiti: dichiarare inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi proposta, perché tardiva rispetto al termine di cui all'art. 617 c.p.c.; in subordine, rigettarla perché infondata.

DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 17/9/12 **DEBITORE ESECUTATO** – premesso di aver proposto il 4/1/12 ricorso in opposizione agli atti esecutivi, con istanza di sospensione, avverso la vendita del proprio immobile nell'ambito della procedura esecutiva 1278/08 ad un prezzo decisamente inferiore a quello reale e con una descrizione errata dello stesso, e che con ordinanza del 14/6/12 il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza di sospensione – introduceva il giudizio di merito relativo all'opposizione in questione.

Si costituivano **CREDITORI**, eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per tardività e la sua infondatezza, così come **CREDITORE SUD SPA**, che pure ne lamentava la totale infondatezza.

L'opposizione agli atti esecutivi è inammissibile.

Sentenza, Tribunale di Napoli, sez. quinta, Dott. Enrico Ardituro n. 3831 del 24 marzo 2017

L'opponente non ha, infatti, fornito la prova del rispetto del termine perentorio di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c. per proporre opposizione, essendosi limitata ad affermare nel ricorso introduttivo di essere venuta per caso a conoscenza della messa in vendita del bene, fissata per il 13/1/2012.

A sostegno di tale affermazione produce la comunicazione pervenutale da una società di ripianificazione debitoria, datata 14/12/11, che le avrebbe offerto di interessarsi alla sua vicenda.

Ebbene, in primo luogo, non vi è alcuna prova della data in cui tale missiva le sarebbe stata recapitata.

La giurisprudenza sul punto ha più volte affermato, con un orientamento del tutto condiviso da chi scrive, che nell'ipotesi in cui l'opponente affermi di essere venuto a conoscenza dell'atto impugnato senza che lo stesso gli sia stato notificato o comunicato ritualmente, eventualmente anche per propria iniziativa (dimostrando ciò con il fatto stesso della proposizione dell'opposizione), non può limitarsi ad allegare di avere avuto detta conoscenza, senza fornire la prova del momento in cui l'ha acquisita ai fini della dimostrazione della tempestività dell'opposizione, giacché ragionando in questi termini, risulterebbe vanificata la stessa prescrizione di perentorietà del termine previsto dall'articolo 617 c.p.c. (si veda, in proposito, Cass. 7051/2012).

La Corte di Cassazione ritiene che "allorquando il soggetto coinvolto nella procedura esecutiva proponga l'opposizione agli atti invocando la nullità di atti di esso, assumendo che uno di essi, presupposto degli altri (nel caso di specie l'ordinanza dispositiva della vendita emessa fuori udienza) non gli sia stato comunicato, come doveva, sì da metterlo in grado di esercitare le sue facoltà di partecipazione al procedimento, di modo che i suoi successivi svolgimenti siano rimasti a lui ignoti e la nullità verificatasi per effetto della mancata comunicazione, abbia determinato la nullità degli altri, che non gli dovevano essere comunicati a loro volta, l'opposizione, ove proposta oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c., comma 2, dall'ultimo atto del procedimento, è effettivamente da ritenere tempestiva soltanto se l'opponente allega e dimostri quando ha conosciuto dell'atto presupposto nullo (cioè della mancata comunicazione e, quindi, della relativa nullità) e di quelli conseguenti, ivi compreso l'ultimo, e l'opposizione risulti proposta nei cinque giorni (ora nei venti) da tale conoscenza di fatto. Non è possibile ritenere che, se si è verificata una nullità del procedimento per effetto della mancata comunicazione di un atto della procedura che doveva essere comunicato al soggetto coinvolto nella procedura esecutiva e non lo sia stato, nonchè la consequenziale nullità di atti successivi compiuti senza che sussistesse il dovere di comunicarli a quel soggetto e comunque senza che egli vi abbia partecipato, detto soggetto, allorquando insorga per far valere la nullità con l'opposizione agli atti prima che sia adottato un atto successivo che gli debba essere comunicato, avendo avuto - per sua stessa allegazione - conoscenza di fatto degli atti nulli dopo l'ultimo compiuto, possa introdurre l'opposizione senza allegare e dimostrare quando si sia verificata detta conoscenza.

Invero, una volta che il soggetto in questione, proponendo l'opposizione, mostri necessariamente - proprio perché propone l'opposizione - di avere avuto conoscenza del procedimento e delle nullità che si sono verificate a partire dall'atto presupposto fino all'ultimo compiuto nella procedura, sia pure per effetto di una situazione di fatto verificatasi, se del caso anche risalente alla sua spontanea iniziativa di verifica dello stato del procedimento, la sua reazione non può considerarsi tempestiva se non nel termine di cui all'art. 617 c.p.c., decorrente dall'acquisizione della conoscenza di fatto.

Se si ammettesse che egli possa attendere oltre il termine, si introdurrebbe una grave incoerenza rispetto alla logica del rimedio dell'opposizione agli atti, perchè si consentirebbe al soggetto in questione di fare svolgere la procedura ulteriormente senza reagire, pur avendo avuto conoscenza

Sentenza, Tribunale di Napoli, sez. quinta, Dott. Enrico Ardituro n. 3831 del 24 marzo 2017

delle situazioni che legittimerebbero la sua reazione e, quindi, essendo stato nelle condizioni di agire ...

Una simile soluzione implicherebbe il riconoscimento di una tutela in modo del tutto ingiustificato ed in una situazione di mancanza della buona fede del detto soggetto, il quale, pur avendo avuto conoscenza dello stato de quo e, quindi, della situazione che legittimerebbe la sua reazione contro il procedimento, potrebbe rimanere in attesa così determinando il progresso inutile della procedura. Si tratterebbe di soluzione per nulla funzionale alla garanzia del diritto di difesa nel procedimento esecutivo, bensì ad un vero e proprio abuso di tutela. Deve, pertanto, affermarsi che ciò che rileva ai fini del decorso del termine per l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., comma II, nelle descritte evenienze è la conoscenza dell'atto, comunque acquisita" (così Cass. 6487/10).

È bene ricordare che l'opposizione in esame ha ad oggetto la stima dell'immobile oggetto di pignoramento, presa in considerazione dal giudice dell'esecuzione nel delegare la vendita, e confluita nell'avviso di vendita.

Orbene, in primo luogo, come anticipato in precedenza, l'opposizione è stata proposta con ricorso depositato il 4/1/12, mentre, ai fini della tempestività dell'opposizione, la Castellone non ha per nulla documentato la data nella quale sarebbe venuta a conoscenza della messa in vendita del bene, in quanto non vi è alcuna prova della data in cui ha ricevuto la lettera dalla Blue Capital International (che reca la data del 14/12/11).

Ma, soprattutto, dall'esame degli atti della procedura esecutiva si evince che la medesima doglianza era già stata proposta dalla debitrice con una memoria depositata il 7/7/11 - comunque successiva all'ordinanza di delega delle operazioni di vendita del 13/1/11, che chiude la fase di autorizzazione alla vendita - esaminata e già respinta dal giudice dell'esecuzione.

Anche sotto profilo, essendosi già esaurita la fase di autorizzazione alla vendita, con l'esame della relazione dell'esperto (avverso la quale si muovono le doglianze della debitrice) e la determinazione del prezzo di stima, l'opposizione è inammissibile.

Il processo esecutivo, infatti, ha una struttura non assimilabile al normale processo di cognizione, in quanto non si presenta come una sequenza continua di atti preordinati ad un unico provvedimento finale, bensì come una successione di subprocedimenti, e cioè una serie autonoma di atti ordinati a distinti provvedimenti successivi, per il quale vale la regola che la mancata opposizione di un atto ne sana il vizio e che quest'ultimo non può essere rimesso in discussione attraverso l'opposizione di un qualsiasi atto successivo.

Di conseguenza le situazioni invalidanti che si producono in una fase sono suscettibili di rilievo nel corso ulteriore del processo solo in quanto impediscano il conseguimento dello scopo ultimo dell'intero procedimento esecutivo, e cioè l'espropriazione del bene pignorato come mezzo per la soddisfazione dei creditori (così Cass. 837/2007; Cass. 20814/2009, richiamate da Cass. 8145/2014). Le fasi del processo esecutivo vengono individuate nell'autorizzazione alla vendita conclusa dalla relativa ordinanza (art. 569 cod. proc. civ., comma 3); nella vendita che, sulla base di detta ordinanza, inizia con la pubblicazione dell'avviso di vendita (art. 570 c.p.c. e art. 576 c.p.c., n. 4) e conclude con l'aggiudicazione (artt. 572, 581 e 584 cod. proc. civ.); nel trasferimento del bene (art. 586 cod. proc. civ.); nella distribuzione del ricavato (artt. 596 e 598 cod. proc. civ.), oltre alle fasi eventuali dell'assegnazione (artt. 588 e 589 cod. proc. civ.) dell'amministrazione giudiziaria (art. 591 cod. proc. civ.), così come ribadito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione sulla scia dell'insegnamento

Sentenza, Tribunale di Napoli, sez. quinta, Dott. Enrico Ardituro n. 3831 del 24 marzo 2017

nomofilattico delle SS.UU. (sentenza 27 ottobre 1995 n. 11178). “*Nell’ambito di tale impostazione sistematica occorre distinguere tra atti che precedono le udienze sulle istanze di assegnazione o vendita ex art. 530 (nella espropriazione mobiliare) o art. 569 (nella espropriazione immobiliare) cod. proc. civ., in relazione ai quali il provvedimento che autorizza la vendita funge da preclusione alla proposizione della opposizione agli atti esecutivi; ed atti che seguono dette udienze, per i quali, quando si tratti di atti dal cui compimento dipende l’esercizio del potere del giudice dell’esecuzione di emettere l’atto successivo, può parlarsi di atti procedurali veri e propri, con conseguente possibilità di propagazione del vizio dell’atto precedente a quello successivo*” (così Cass. 8145/14).

Nella fattispecie in esame, nella quale l’opponente lamenta una stima del compendio pignorato inferiore al valore reale non può che evidenziarsi, alla luce di quanto esposto, che il provvedimento del processo esecutivo che avrebbe pregiudicato gli interessi del ricorrente non è costituito dall’avviso di vendita impugnato, bensì dall’ordinanza di delega delle operazioni di vendita, che presuppone come prezzo di vendita quello di stima, così definendo la fase autorizzativa della vendita. Rispetto alla data del 13/1/11, nella quale è stata delegata la vendita, e considerato anche che avverso la stessa determinazione del prezzo di vendita la debitrice aveva già proposto la medesima doglianza con memoria depositata il 7/7/11, esaminata e rigettata dal giudice dell’esecuzione con provvedimento del 3/11/11, l’opposizione agli atti esecutivi è, dunque, sicuramente inammissibile per violazione del termine perentorio indicato dall’art. 617 c.p.c..

L’opposizione è, in conclusione, inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, decidendo sull’opposizione agli atti esecutivi proposta da **DEBITORE ESECUTATO** nei confronti di **CREDITORI** e **PROFESSIONISTA DELEGATO**, così provvede:

- a) dichiara inammissibile l’opposizione;
- b) condanna l’opponente al pagamento delle spese di lite in favore di **CREDITORI**, liquidandole in 1.900,00 euro ciascuno per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario nella misura del 15 % sui compensi.

Così deciso in Napoli il 21 marzo 2016.

Il giudice
Dott. Enrico Ardituro

**Il presente provvedimento è stato modificato nell’aspetto grafico, con l’eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*